



Comune di Andora

Provincia di Savona

SETTORE Area I

N. 776/Generale del 10/10/2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 733/2025 AD OGGETTO "APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PRESSO L'AREA II".

L'anno 2025 addì dieci del mese di Ottobre;

Il Responsabile del Settore Area I;

PREMESSO che:

- il Sindaco, a norma dell'art. 8 del vigente Ordinamento professionale ha nominato la sottoscritta, da ultimo, con Decreto n. 50/Generale del 25.11.2024, Sostituta del Dirigente Area I e Responsabile dell'Ufficio Affari Legali, con autonomi poteri di spesa;
- con Deliberazione n. 14 del 28.02.2025 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025 - 2027;
- con Deliberazione n. 15 del 28.02.2025 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- con Deliberazione n. 50 del 05.03.2025 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 e con Deliberazione n. 73 del 27.03.2025 ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per gli anni 2025-2027;

VISTA la propria Determinazione n. 733 del 25 settembre 2025, di cui in oggetto, con cui era stato approvato il bando di concorso pubblico, per esami, l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 (uno) Dirigente amministrativo presso l'Area II di questa Civica Amministrazione;

CONSIDERATO, inoltre, che rivestono particolare importanza e delicatezza, all'interno dell'Area II dell'organigramma dell'Ente, i settori Servizi Finanziari, anche alla luce della gestione dei fondi PNRR, e Tributi, stante il notevole afflusso turistico che caratterizza il territorio comunale, con significativa presenza di c.d. "seconde case", attività commerciali e di rilevanza economica, che rendono particolarmente complessa sotto il profilo qualitativo e cospicua sotto quello quantitativo l'attività dei predetti settori afferenti all'Area II, e la conseguente necessità, per l'Ente di selezionare una professionalità con una preparazione ed esperienza di ambito contabile-economico-finanziario;

CONSIDERATO che:

- la previsione di ulteriori titoli a quelli previsti dalla legge- e segnatamente dell'esperienza rivestita in posizione di Elevata Qualificazione seppure motivata dalla situazione di fatto determinata dalla peculiare organizzazione dell'Ente e funzionale a garantire all'Area II (ampia e complessa per i molteplici uffici affidati) un dirigente con esperienza di direzione- potrebbe esporre la Civica Amministrazione ad eventuali contenziosi, con la correlata *alea* inscindibilmente connessa ai medesimi;
- la giurisprudenza amministrativa (*ex multis*, Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 6972/2019, e Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 535/2020) è concorde nell'affermare che la «discrezionalità nell'individuazione dei requisiti per l'ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l'incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità» e che tali requisiti devono essere «proporzionali rispetto all'oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire tramite la stessa, risolvendosi pertanto in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all'interesse pubblico perseguito»;
- tale scrutinio di proporzionalità e ragionevolezza rispetto all'apparato motivazionale dell'atto dirigenziale in oggetto, pur nella convinzione che sia ampiamente giustificato e sostenibile in giudizio, potrebbe avere un esito incerto in sede di sindacato giurisdizionale;
- ma soprattutto, una eventuale procedura concorsuale *sub iudice* arrecherebbe, comunque, stante la complessità dell'Area II come *supra* esplicitata, ritardo e pregiudizio all'efficacia dell'attività amministrativa dell'Ente;

RITENUTO, conclusivamente, non rispondente alle esigenze dell'Ente il bando di concorso approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 733 del 25 settembre 2025;

PRECISATO, inoltre, che, per concorde giurisprudenza, «la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità» (*ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 582/2020) e, per l'effetto, non arreca alcun pregiudizio ai partecipanti-interessati, che, pertanto, non possono vantare alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo, come statuito concordemente dalla giurisprudenza amministrativa (*ex multis*, Cons. Stato, sent. n. 2838/2013, richiamato, da ultimo, in TAR Campania, sent. 742/2019)

VISTI:

- la L. 241/1990, in particolare l'art. 21 *quinquies* della medesima;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii, recante il c.d. "Testo Unico degli Enti Locali";
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con delibera consiliare n. 9 del 05/ 02/ 2024;

- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014 e ss. mm.ii;

DETERMINA,

per quanto meglio illustrato in premessa, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta:

1) DI REVOCARE la propria Determinazione Dirigenziale n. 733 del 25 settembre 2025 e, per l'effetto, il bando di concorso per l'assunzione di n. 1 (uno) Dirigente Amministrativo in Area II in forza della medesima approvato;

2) DI PROVVEDERE con successivo atto ad impegnare e liquidare la restituzione della tassa di concorso (spese escluse) previa compilazione di apposito modulo da parte dei candidati;

3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente del portale web del medesimo e nell'apposita pagina di INPA relativa alla procedura concorsuale revocata;

4) DI DARE ATTO che con la firma del presente atto, il Sottoscritto Responsabile del servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

5) DI DARE ATTO che, visto l'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 che ha introdotto l'art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi" disponendo che *"il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, relativamente al presente procedimento, la sottoscritta Responsabile del Servizio, con la sottoscrizione del presente atto, certifica l'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di proprio conflitto di interessi tali da dover richiedere la propria astensione dall'adozione del provvedimento finale.

Il Segretario Generale

MARIACRISTINA TORRE / ArubaPEC S.p.A.

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Dati Contabili :

| Tipo | ANNO COMP | P.FINANZ. | IMP/ACC | CAPITOLO | DESC. CAPIT. | CIG | CUP | FORNITORE | IMPORTO |
|------|--------------|-----------|---------|----------|--------------|-----|-----|-----------|---------|
| | | | | | | | | | |

Somma totale Impegni :

Somma totale Accertamenti :